



VERBALE D'ACCORDO



In data odierna, 6 ottobre 2021 si sono incontrati in videoconferenza, le società Transcom Worldwide Italy S.p.A. e PMC Plus S.r.l.

e

le OO.SS. Sic Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil nazionali e territoriali (di seguito anche le "OO.SS"),

al fine di espletare le procedure di cambio appalto (c.d. Clausola Sociale) in ossequio all'art. 1, comma 10, della L. n.11/2016 e all'art. 53 bis del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito, "CCNL TLC").

Premesso che

- 
- a) in data 6 luglio 2021 la società Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (di seguito "ATM"), ha comunicato via Pec a Transcom Worldwide Italy S.p.A. (di seguito anche "Transcom" o "Fornitore Entrante"), l'assegnazione del servizio di customer care (di seguito "il Servizio") attualmente gestito da PMC Plus S.r.l. (di seguito anche il "Fornitore Uscente");
 - b) In data 28 luglio PMC Plus S.r.l., tramite l'invio di una Pec avente ad oggetto: "Comunicazione preventiva cambio di appalto (procedura "clausola sociale"), comunicava alle OO.SS. e a Transcom di aver avuto la comunicazione da parte del committente ATM in merito all'assegnazione del Servizio al Fornitore Entrante a far data dal 1 novembre 2021;
 - c) il Servizio è attualmente gestito dal Fornitore Uscente presso la sede di Milano sita in via degli Artigianelli, 10;
 - d) in data 6 agosto 2021 Transcom, tramite Pec, richiedeva al Fornitore Uscente i "dati probanti" relativi al perimetro occupazionale operante sul Servizio in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi;
 - e) in data 9 agosto 2021 il Fornitore Uscente inviava alle OO.SS. e p.c. ad ATM e a Transcom la dichiarazione relativa al personale impiegato sul Servizio, includendo anche personale non avente diritto;
 - f) in data 28 settembre 2021 Transcom tramite e-mail alle OO.SS. convocava per il 6 ottobre 2021 un incontro in videoconferenza invitando, oltre alle OO.SS., anche il Fornitore Uscente;
 - g) le Parti si sono incontrate e confrontate in più occasioni in relazione alle condizioni economiche e normative del passaggio al Fornitore Subentrante, nonché in relazione al perimetro interessato dal cambio appalto, rinviando la conclusione della procedura alla data odierna;
 - h) dopo ampia e approfondita verifica tra il Fornitore Uscente e quello entrante, verifica che è stata effettuata anche con il supporto del Committente, Transcom si è resa disponibile ad assorbire il personale avente i requisiti previsti dalla Clausola Sociale con mansioni di addetto al customer care e assistente al customer care presente nella lista inviata via Pec da PMC Plus S.r.l. in data 9 agosto 2021;
 - i) Transcom, nel rispetto di quanto previsto dalla gara di appalto, gestirà le attività con le proprie specifiche modalità di organizzazione del lavoro ed introducendo i propri processi tecnologici, politiche e procedura aziendali finalizzati al miglioramento della customer experience degli utenti;
 - j) Transcom subentrerà al Fornitore Uscente il 1 novembre 2021;
 - k) con il presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto che la fattispecie è quella della Clausola Sociale in relazione al cambio appalto e in alcun modo pertanto troverà applicazione la normativa di cui all'art. 2112 c.c.
- 


Le Parti alla luce di tutto quanto sopra premesso (che costituisce parte integrante dell'accordo) convengono quanto segue:

1. PERIMETRO PERSONALE OPERATIVO

Transcom, all'esito delle verifiche effettuate finalizzate alla verifica della documentazione probante i requisiti di continuità ed esclusività previsti dalla Clausola Sociale, si dichiara disponibile ad assumere con contratto a tempo indeterminato ex novo n. 18 (diciotto) lavoratori del Fornitore Uscente con mansione di addetto al customer care indicati nell'allegato A, senza periodo di prova, mantenendo le


mansioni operative, i livelli, l'orario contrattuale e condizioni economiche equivalenti, con l'applicazione del CCNL TLC.


2. PERIMETRO DEL PERSONALE OPERATIVO CON MANSIONI DI TEAM LEADER


Transcom si dichiara disponibile ad assumere con contratto a tempo indeterminato ex novo n. 2 (due) lavoratori del Fornitore Uscente con mansione di assistente di customer care indicati nell'allegato A, senza periodo di prova, con il mantenimento dei profili orari, livelli, condizioni economiche equivalenti e con l'applicazione del CCNL TLC. In relazione a tali lavoratori Transcom, entro i successivi 3 mesi dalla data di assunzione, effettuerà una valutazione complessiva in coerenza con il ruolo ricoperto, riservandosi di adibirli a mansioni operative differenti.

3. TEMPI DI PASSAGGIO

I lavoratori di cui ai punti 1. e 2. e riportati nell'allegato A saranno assunti ex novo da Transcom Worldwide Italy S.p.A. a far data dal 1 novembre 2021.

4. MODALITA' E CONDIZIONI DI PASSAGGIO

- A. I lavoratori assunti ai sensi dei suddetti punti 1. e 2. del presente Accordo, presteranno la propria attività lavorativa presso la sede di Transcom sita in via Giovanni Gioacchino Winkelmann, 1 (MI) a far data dal 1 novembre 2021.
- B. In ottemperanza delle norme vigenti in materia di contenimento del Covid-19, le procedure di assunzione verranno organizzate nel rispetto dei protocolli sanitari in modo da evitare assembramenti e ridurre al minimo indispensabile la presenza presso gli uffici.
- C. I lavoratori assunti in Transcom ai sensi della Clausola Sociale di cui al presente Accordo, presteranno, a far data dal 1 novembre 2021, la propria attività lavorativa presso la sede di cui al punto A. che precede, salvo che, per tutta la durata della emergenza Pandemica da Covid-19, la prestazione potrà essere resa anche da remoto, ovvero in modalità "lavoro agile".
- D. Le assunzioni ex novo avverranno con il mantenimento dell'anzianità convenzionale del rapporto di lavoro precedente all'assunzione in Transcom, alla specifica finalità della maturazione degli scatti di anzianità e, per gli assunti ante 7 marzo 2015, verrà applicata la disciplina *ratione temporis* in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. Resta inteso che la somma tra gli scatti maturati in PMC Plus S.r.l. (tenendo anche conto di quelli eventualmente maturati presso i precedenti datori di lavoro) e quelli maturandi in Transcom, non potrà superare il numero massimo previsto dal CCNL TLC. Si precisa che chi avrà maturato alla data di assunzione il numero massimo di scatti, non maturerà alcun ulteriore scatto in Transcom.
- E. In relazione ad eventuali lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità, o comunque cause sospensive del rapporto di lavoro che comportino il mantenimento del posto di lavoro, di cui all'elenco allegato A, il rapporto continuerà alle dipendenze del Fornitore Uscente. Detti lavoratori verranno assunti in Transcom al termine dell'evento sospensivo. Pertanto resta inteso che nel periodo intercorrente tra il 1 novembre 2021 e la data di cessazione della causa sospensiva, il lavoratore rimarrà alle dipendenze del Fornitore Uscente.
- F. Al fine di rispettare le tempistiche previste dal presente accordo, i lavoratori di cui all'allegato A dovranno comunicare i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale) e recapiti telefonici, e-mail e copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, entro e non oltre il 12 ottobre 2021, al seguente indirizzo mail: HRMILAN@transcom.com e in c.c. (segreteria@pmcplus.it). Transcom potrà anticipare e richiedere telematicamente ulteriore documentazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro. Si specifica che le assunzioni da parte di Transcom saranno subordinate all'esibizione da parte dei lavoratori di idonea documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro con il Fornitore Uscente, con efficacia a far data dal 31 ottobre 2021 (ultimo giorno di lavoro).
- G. Il Fornitore Uscente, al fine di agevolare il passaggio, procederà alla risoluzione dei rapporti di lavoro attraverso risoluzioni consensuali con manleva reciproca dal preavviso a far data dal 31 ottobre 2021 (ultimo giorno di lavoro), fatte salve le specifiche del precedente punto E.
- 


H. Il trattamento dell'una tantum, laddove previsto, è in carico al Fornitore Uscente, secondo le modalità previste dal CCNL TLC vigente e i chiarimenti interpretativi al contratto (nota congiunta Asstel/OO.SS. Sic Cgil, Fislal Cisl, Uilcom Uil).

In relazione al costituendo rapporto di lavoro con Transcom, si specifica che tutti i lavoratori che saranno assunti da Transcom Worldwide Italy S.p.A., contestualmente alla sottoscrizione della lettera di assunzione, sottoscriveranno un verbale di conciliazione individuale ex artt. 410, 410 bis e 411 c.p.c. con il quale i lavoratori, accettando le condizioni contrattuali suddette, rinunciano espressamente nei confronti di Transcom Worldwide Italy S.p.A. ad ogni diritto e azione, anche a titolo risarcitorio, direttamente e/o indirettamente connessi al pregresso rapporto di lavoro con PMC Plus S.r.l. e alla sua risoluzione. Inoltre, relativamente al costituendo rapporto di lavoro con Transcom Worldwide Italy S.p.A., si specifica il carattere novativo nella costituzione dei nuovi rapporti di lavoro dei lavoratori che verranno assunti e l'esclusione di qualsivoglia responsabilità solidale di Transcom Worldwide Italy S.p.A. con riferimento a tutti i diritti economici, normativi e contrattuali maturati dai lavoratori alle dipendenze di PMC Plus S.r.l., le cui eventuali rivendicazioni avanzate dagli stessi, rimarranno a carico esclusivo di quest'ultima società.

Le Parti, nella consapevolezza dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (Covid-19) e delle conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l'invio lo scambio di documenti.

Letto, approvato, confermato e validato telematicamente

Transcom Worldwide Italy S.p.A.



PMC Plus S.r.l.



OO.SS.

